

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3120 del 05/06/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii. - Capo II. COnsorzio Bacini Idrici di Medesano - COBIM - Concessione per l'occupazione di area demaniale del fiume Taro nei comuni di Collecchio e Medesano (PR), Procedimento PR21T0064 - Pratica 11740/2026
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3272 del 05/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. CONSORZIO BACINI IDRICI DI
MEDESANO - COBIM - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE DEL FIUME TARO NEI COMUNI DI COLLECCHIO E
MEDESANO (PR), PROCEDIMENTO PR21T0064 - PRATICA 11740/2026**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale,* la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

RICHIAMATE le precedenti determinate DET-AMB-2021-4306 del 30/08/2021, DET-AMB-2022-1462 del 23/03/2022 e DET-AMB-2023-3070 del 14/06/2023 e DET-AMB-2025-5161 del 11/09/2025 con cui Arpae ha dato in concessione ad uso guado porzione di terreno demaniale di pertinenza del fiume Taro alla Ditta CO.B.I.M. p. IVA 02640510349 con durata dalla fine di luglio alla metà di marzo;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 30/03/2026 registrata al PG/2026/58295 del 30/03/2026 con cui lo stesso Consorzio Bacini Idrici di Medesano - COBIM, c.f. 02640510349 ha richiesto la concessione per la succitata occupazione di un’area del demanio idrico di 440 m lineari di pertinenza del Fiume Taro nei Comuni di Collecchio e Medesano (PR), ad uso guado con opere, individuata al foglio 55 fronte mappale 23 del NCT del Comune di Collecchio (PR) e al foglio 12 fronte mappale 62 del NCT del Comune di Medesano (PR) per una durata tra il 30 luglio 2026 e il 15 marzo 2027;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 98 del 22/04/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, interna al SIC/ZPS IT IT4020021 "MEDIO TARO", e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi da :

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo (nota PG/2026/65085 del 10/04/2026);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (Determinazione n. 391 del 28/07/2025, nota PG/2025/135631 del 28/07/2025);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che:

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone unico;
- è stata corrisposta in data 01/06/2026 un'integrazione del deposito cauzionale, già in parte assolto nell'ambito delle precedenti determinazioni, per un totale versato pari a euro 1861,51;

DATO ATTO che:

- il Consorzio richiedente non ha scopo di lucro e si propone di coordinare le attività delle due società Emiliana Conglomerati Spa P Iva 02503180354 e Scaramuzza Fabrizio Srl P Iva 01779250347;
- la società Emiliana Conglomerati Spa P Iva 02503180354 risulta essere con iscrizione valida

nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"* delle Prefetture di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) in fase di aggiornamento (valida anche oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria);

– la società Scaramuzza Fabrizio Srl P Iva 01779250347 risulta essere con iscrizione valida nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"* delle Prefetture di Reggio Emilia e Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) rispettivamente fino al 05/08/2026;

– l'iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione/dell'informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;

– questa Agenzia procederà a comunicare alle Prefetture competenti gli estremi identificativi delle società richiedenti, ai sensi dell'art. 3 *bis*, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio Bacini Idrici di Medesano - CO.B.I.M. c.f. 02640510349 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Taro, di m lineari 440, sita in località Maraffa, nei Comuni di Collecchio e Medesano (PR), catastalmente identificata al foglio 55 fronte mappale 23 del NCT del Comune di Collecchio (PR) e al foglio 12 fronte mappale 62 del NCT del Comune di Medesano (PR), per uso guado con opere, codice pratica PR21T0064;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **15/03/2027**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/05/2026 (PG/2026/101414 del 04/06/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per il periodo dal 30 luglio 2026 al 15 marzo 2027 in 1861,51 euro, pari a 8 mensilità;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 1861,51 euro;
6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora la prefettura competente dovesse comunicare la cancellazione delle società concessionarie dalle White list;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa e alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricata di Funzione Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione temporanea di area demaniale rilasciata al Consorzio Bacini Idrici di Medesano - COBIM c.f. 02640510349 (cod. pratica PR21T0064).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Taro, individuata al Foglio 55 fronte Mappale 23 del NCT del Comune di Collecchio (PR) e al Foglio 12 fronte Mappale 62 del NCT del Comune di Medesano (PR), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, di lunghezza pari a 440 metri lineari, è destinata ad uso guado con opere.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone unico il cui pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è temporanea e rilasciata per il periodo compreso tra il 30 luglio 2026 e il 15 marzo 2027.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi

indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute

- nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2026/65085 del 10/04/2026 dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo;
- nella Determinazione n. 391 del 28/07/2025, rilasciata con nota PG/2025/135631 del 28/07/2025 dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;

allegati al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

Parma, 09/04/2026

Classifica: 6.10.20_Fascicolo: 29/2015C/A, 8, 40

Oggetto: FIUME TARO - L.R. 7/2004 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica N. 15971/2024, Procedimento N. PR21T0064 Richiesta di rinnovo concessione per occupazione di aree demaniali di pertinenza del Fiume Taro, loc. Maraffa Taro tra i Comuni di Collecchio e Medesano (PR), per uso guado con opere.

Richiedente: CO.B.I.M. - Consorzio Bacini Idrici di Medesano.

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-5161 del 11/09/2025 emanata da ARPAE, era stata assentita la concessione per l'occupazione dell'area demaniale pertinente al fiume Taro, identificata al foglio 55 fronte mappale 23 del NCT del comune di Collecchio (PR) e foglio 12 fronte mappale 62 del NCT del comune di Medesano (PR), ad uso guado con opere, avente validità pari a mesi sette, ovvero fino al 15/03/2026, con incluso il parere emesso dalla scrivente Agenzia (con protocollo AIPO n. 22025 del 23/07/2025);

RICHIAMATA l'istanza di cui all'oggetto pervenuta da ARPAE con protocollo n. 59399 in data 31/03/2026 (assunta al prot. AIPO n. 10124 in medesima data) con la quale veniva richiesto parere di competenza nell'ambito del rinnovo della concessione di cui sopra;

PRECISATO CHE l'opera provvisoria in oggetto consente, esclusivamente ai mezzi del Richiedente, il collegamento diretto tra le aree estrattive site in Comune di Medesano e l'impianto di selezione e frantumazione inerti di proprietà della ditta Emiliana conglomerati S.p.A., ubicato sulla sponda idrografica opposta in località Maraffa, in Comune di Collecchio;

VISIONATA la documentazione allegata all'istanza in particolare la Relazione Tecnica redatta dalla società AMBITER S.r.l. nel 2012;

PRESO ATTO che trattasi di una richiesta di rinnovo di concessione senza modifiche;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'intervento risultano localizzate nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con DPCM 24 maggio 2001;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume PO, in vigore dal 17/04/2025, approvate con DPCM 10/03/2025 denominato "Approvazione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" - pubblicato sulla G.U. n.89 del 16/04/2025;

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

VISTO il Decreto n. 30 del 26 aprile 2024, emanato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, relativo all'aggiornamento delle Fasce PAI del Fiume Taro da Bedonia a confluenza Po;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici

alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un guado sul fiume Taro, comprensivo dei percorsi di accesso e viabilità in alveo, da realizzarsi dalla data di emissione del presente parere al 15 marzo 2027 nei pressi della località Maraffa in corrispondenza dell'area appartenente al Demanio idrico ricadente tra i Comuni di Medesano e Collecchio, sotto l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spese del Richiedente;
2. il parere positivo è accordato solo ed esclusivamente per l'area oggetto dell'intervento e specificatamente per le caratteristiche geometriche e prestazionali evinte dagli elaborati grafici presentati a corredo dell'istanza che diventano parte integrante del presente nulla osta anche se materialmente non allegati;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;
4. **il Richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio, fine lavori e delle eventuali sospensioni, nonché indicare la Ditta esecutrice dei lavori e l'elenco dei mezzi d'opera, comprensivo delle targhe, impiegati nell'intervento. Tale disposizione si intende valida sia per i lavori di rifacimento/ripristino del guado sia per quelli di successiva manutenzione ordinaria fino alla decorrenza di un anno dall'emissione della presente oltre**

la quale occorrerà richiedere nuovo nulla osta ad AIPo.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta né in fase di esecuzione delle opere né durante l'esercizio della concessione;
2. il guado dovrà essere realizzato con materiale proveniente dall'alveo, selezionato con pezzatura tale da consentirne l'asportazione ad opera delle acque in caso di morbida del corso d'acqua, consentendo il ripristino della sezione di deflusso;
3. in caso di evento di piena dovrà essere verificata e ripristinata l'efficienza dei tubi utilizzati per la formazione dei guadi al fine di garantire il deflusso del corso d'acqua a monte e a valle del guado;
4. considerato che il guado è ubicato all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il Richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia.
5. Il Richiedente si impegna a:
 - programmare l'accesso in alveo agli operatori ed ai mezzi d'opera impegnati nelle operazioni di realizzazione, rifacimento/manutenzione periodica e utilizzo in esercizio del guado sulla base delle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti, previa verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, la cui responsabilità è in capo al Richiedente.
 - trasmettere prima della realizzazione dell'intervento, gli elaborati progettuali dell'opera provvisoria (relazione tecnica ed elaborati grafici) aggiornati sulla base delle mutate condizioni morfologiche del corso d'acqua intervenute dalla data di redazione del progetto allegato all'istanza;
 - realizzare e curare la chiusura degli accessi al guado e interdirne l'accesso nelle ore notturne, nei giorni di inattività e nei festivi. In tali periodi, le attrezzature di cantiere, i mezzi d'opera ed i materiali, dovranno essere sistemati in aree non esondabili;
 - in corrispondenza della zona di accesso alle rampe ed al guado dovranno essere posti in sito regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque e divieto di accesso ai non autorizzati;
 - per tutta la durata dell'esercizio del guado e delle relative rampe di accesso saranno a carico del Richiedente tutti gli oneri di manutenzione dell'opera proposta, ivi compreso il ripristino in caso di asportazione da parte della corrente;
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere, ad eccezione dell'intervento oggetto della presente autorizzazione, che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;

- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
6. è tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;
 7. il presente nulla osta autorizza il Richiedente ad accedere e circolare esclusivamente sulle pertinenze demaniali oggetto dell'intervento, con mezzi idonei per gli scopi di cui alla richiesta, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di inibizione del terreno lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno alle sponde del corso d'acqua, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;
 8. in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del Richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e alla messa in atto di tutte le procedure d'interdizione degli accessi, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
 9. il Richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
 10. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei mappali oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
 11. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
 12. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
 13. la documentazione amministrativa relativa all'autorizzazione dovrà essere esibita dal Richiedente o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza;

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto

potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di decadenza, rinuncia o di mancato rinnovo della stessa, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del Richiedente;
5. il Richiedente non potrà cedere la presente autorizzazione a terzi senza previo consenso scritto di quest'Ufficio;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

Il presente Nulla Osta non esime il Richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRETTORE

In qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale

Ing. Gianluca ZANICHELLI

VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica

Ing. Monica Larocca

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

**DETERMINAZIONE N. 391 DEL 28/07/2025**

OGGETTO: EDG 3705/2025. PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TARO-ZSC/ZPS IT4020021 "MEDIO TARO". NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA SU RICHIESTA DI RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DI PERTINENZA DEL FIUME TARO PER USO GUADO CON OPERE, IN LOCALITA' MARAFFA TRA I COMUNI DI COLLECCHIO E MEDESANO, PRATICA N. 15971/2024, PROCEDIMENTO N. PR21T0064. RICHIEDENTE: CO.B.I.M. (CONSORZIO BACINI IDRICI DI MEDESANO).

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali**VISTI:**

- la L.R. n. 11 del 02/04/1988 "Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Taro";
- il Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 2609 del 30/12/1999;
- la Variante Parziale al Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 3 del 25/01/2019;
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
- la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il DPR n. 357 dell'08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1816 del 22.09.2003 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come (ZPS) Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.893 del 02.07.2012 Revisione dei perimetri dei siti natura 2000 ed individuazione di nuovi siti aggiornamento della banca-dati di rete natura 2000;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1336 del 1° agosto 2022 "Approvazione Misure Specifiche di Conservazione dei Siti interessati dal progetto Life Eremita";



- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1227 del 24 giugno 2024 “Misure Generali e Specifiche di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1562 del 08.07.2024 “Ampliamento della Rete dei Siti Natura 2000”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174 del 10.07.2023 “Direttiva Regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca)”;
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14585 del 03.07.2023 - Allegato A, “Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione di incidenza regionale”;
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 19644 del 24.09.2024 “Integrazione dell'Elenco delle tipologie dei piani, dei programmi, dei progetti, degli interventi e delle attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di pre-valutazione di incidenza regionale”;
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14561 del 03.07.2023, “Elenco delle condizioni d'obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale”;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 “Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
- il “Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale”, approvato con D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1203 del 21 settembre 2020;
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 “Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81”;
- il “Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale” approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.1 del 03.01.2024 di assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione a valere per il periodo dal 03.01.2024 al 31.12.2024;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.11 del 23.12.2024 di proroga dell'assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione sino al 31.03.2025;



- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.3 del 01.04.2025 di proroga dell'assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione sino al 31.12.2025;

VISTA la nota prot. 117422 del 30.06.2025, assunta al protocollo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale al n. 3705 del 01.07.2025, con la quale ARPAE SAC di Parma ha richiesto parere di competenza su rinnovo di concessione per occupazione di aree demaniali di pertinenza del fiume Taro per uso guado con opere, all'altezza della località Maraffa, a cavaliere tra i comuni di Collecchio e Medesano, Pratica n. 15971/2024, Procedimento n. PR21T0064, presentato da CO.B.I.M (Consorzio Bacini Idrici di Medesano);

VISTO il parere positivo ai soli fini idraulici espresso da AIPO con nota prot. 22025 del 23.07.2025, assunta al protocollo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale al n. 4050 del 23.07.2025;

CONSIDERATO CHE come si legge nella documentazione inviata:

- l'intervento si riferisce al rinnovo concessione, senza modifiche, di aree demaniali di cui al foglio 12 di Medesano e al foglio 55 di Collecchio, utilizzate per la viabilità di servizio per il collegamento tra gli Ambiti estrattivi "Bacini idrici in Medesano", ubicati in Comune di Medesano, e l'impianto di frantumazione inerti di proprietà di Emiliana Conglomerati S.p.A., ubicato in corrispondenza della località Maraffa, in Comune di Collecchio;
- il guado e la relativa viabilità di servizio saranno realizzati tramite la movimentazione di materiale in natura proveniente dall'alveo del corso d'acqua, quantificabile in circa 5.000 m³;
- per l'attraversamento dell'alveo di magra saranno posizionati dei tubi in ferro di lunghezza di circa 8-10 m e diametro 1-2 metri, collegati con raccordi e riempimenti nella parte esterna in ghiaia in natura prelevata dall'alveo del fiume Taro; al di sopra delle tubazioni sarà posato uno strato minimo di 0,5 metri di inerti per permettere la distribuzione dei carichi ed evitare che le tubazioni si ovalizzino;
- saranno inseriti nel terreno dei plinti in calcestruzzo collegati alle tubazioni con catene di dimensioni appropriate;
- la larghezza della carreggiata del guado sarà di circa 6.0 m per permettere il passaggio contemporaneo dei mezzi d'opera in entrambe le direzioni, la larghezza complessiva sarà invece di 8 metri per garantire la sicurezza di transito; tenendo conto di una lunghezza di circa 440 metri l'area demaniale occupata dall'intervento sarà di circa 3.520 m²;
- l'intervento sarà realizzato con forma più lineare possibile, mantenendo il sedime occupato simile a quello già utilizzato negli anni precedenti;
- i lavori di rifacimento del guado non saranno effettuati nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio, al fine di tutelare la popolazione nidificante di Occhione (Burhinus oedicnemus);



- il proponente adotterà inoltre le seguenti indicazioni di tipo gestionale:
 - nelle ore di chiusura dello stabilimento (ore 20.00 - 6.30 nel periodo estivo; ore 18.00 - 7.30 nel periodo invernale) verrà chiusa la viabilità di accesso al guado, sia in sponda sinistra che in sponda destra tramite appositi cancelli;
 - la viabilità sarà inoltre chiusa in caso di piena, di precipitazioni intense, di necessità di manutenzione, di assenza di guardiano e di fermo delle attività dell'impianto;
 - sarà effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria del guado, compresa la pulitura dei tubi dai sedimenti, dai rami e dai relitti d'albero trasportati dalla corrente fluviale al fine di garantirne la funzionalità più a lungo possibile;
 - allo scadere della concessione i luoghi verranno ripristinati secondo a morfologia preesistente;

CONSIDERATO CHE:

- la viabilità di servizio, comprensiva del guado, fa parte del progetto per la realizzazione dei bacini idrici ad uso plurimo nel Comune di Medesano, sottoposto a procedimento di Valutazione di Impatto ambientale, conclusosi positivamente con prescrizioni contenute nel rapporto Ambientale approvato con D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 39 del 18/01/2010;
- in data 31/05/2012 è stata siglata una convenzione (registrata a Parma con n. 9288 del 28/06/2012) per lo svolgimento dell'attività estrattiva correlata alla realizzazione dei bacini di Medesano, tra il Comune di Medesano, il Consorzio della Bonifica Parmense, il Consorzio Bacini idrici di Medesano e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, in cui le parti riconoscono ed assumo impegni specifici, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Procedimento di VIA di cui sopra;
- l'area di intervento ricade complessivamente all'interno della Zona B: tutela ambientale generale come classificata dal Piano Territoriale del Parco Fluviale Territoriale del Parco vigente (P.T.P.);
- l'area di intervento ricade all'interno del Sito Rete Natura 2000 denominato ZSC/ZPS IT4020021 "Medio Taro" interferendo direttamente con i seguenti Habitat: 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p e *Bidention* p.p. (60%), 3240 I fiumi alpini e la loro vegetazione lignea con *Salix elaeagnos* (10%), 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea* (3%);
- la realizzazione del guado non è da considerarsi tipologia di intervento prevalutato ai sensi della Determina Dirigenziale n. 14585 del 03.07.2023 - Allegato A e pertanto è sottoposto a screening di incidenza, per il quale il proponente, per prevenire interferenze reali o potenziali nei confronti delle specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Rete Natura 2000 denominato ZSC/ZPS IT4020021 "Medio Taro", ha adottato Condizioni d'Obbligo di carattere generale di cui alla D.D. della Regione Emilia-Romagna n. 14561 del 03/07/2023;
- con determinazioni n. 95 del 25/02/2022 e n. 296 del 08/05/2023 sono stati rilasciati nulla osta e valutazione di incidenza su richiesta rinnovo concessione di aree di demanio idrico in alveo del f. Taro



nei comuni di Collecchio e di Medesano presentata dal Consorzio Bacini Idrici di Medesano, nel rispetto delle prescrizioni, misure di mitigazione, condizioni e obblighi contenuti negli atti relativi al procedimento di V.I.A. conclusosi nel 2010 e nella convenzione siglata nel 2012, sopra richiamati;

VISTI il Modulo di “Istanza di avvio del procedimento di Valutazione di incidenza ambientale” e il Format Proponente;

Ritenuto di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di rilasciare nulla osta alla domanda di rinnovo di concessione per occupazione di aree demaniali di pertinenza del fiume Taro per uso guado con opere, all'altezza della località Maraffa, a cavaliere tra i comuni di Collecchio e Medesano, Pratica n. 15971/2024, Procedimento n. PR21T0064, presentata da CO.B.I.M (Consorzio Bacini Idrici di Medesano);
2. Di disporre che le prescrizioni rispetto al Piano Territoriale del Parco siano espresse nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza;
3. Di concludere favorevolmente la procedura di Screening di Incidenza evidenziando che il rinnovo della concessione per occupazione di aree demaniali per uso guado con opere sopra descritta non determina un'incidenza negativa sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZSC/ZPS IT4020021 “Medio Taro”, nel rispetto delle prescrizioni e misure di mitigazione contenuti negli atti relativi al procedimento di V.I.A. e nella Convenzione di cui sopra, e nelle seguenti prescrizioni e misure specifiche di conservazione aggiuntive:
 - il materiale legnoso fluitato e quello inerte ghiaioso depositato a monte del guado, periodicamente rimosso durante le operazioni di manutenzione, dovrà essere depositato nell'alveo del corso d'acqua a valle dell'infrastruttura;
 - è vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Taro e del fiume Ceno dal 15 marzo al 31 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (*Burhinus oedicnemus*), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito;
4. Di rilasciare la presente autorizzazione con validità fino al 15 marzo 2027;
5. Di precisare che la presente autorizzazione si intende rilasciata nei limiti delle competenze dell'Amministrazione scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti;
6. Di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;



- va trasmessa ad ARPAE SAC di Parma e per conoscenza al Consorzio Bacini Idrici di Medesano, ai comuni di Collecchio e Medesano, al Gruppo Carabinieri Forestale di Parma e Piacenza e al Nucleo Carabinieri Forestale di Parma;
- va pubblicata per estratto ai sensi della L 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo dei Comuni interessati e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.